



BANDO DI CONCORSO

per l'erogazione di

– **ASSEGNI DI FREQUENZA**

in favore di orfani ed equiparati di iscritti alla Gestione magistrale;

– **CONTRIBUTI FORMATIVI**

in favore di figli o orfani ed equiparati di iscritti alla Gestione magistrale, portatori di handicap

Anno scolastico 2019/2020

Indice

- Art. 1 I soggetti del concorso
- Art. 2 Oggetto del concorso
- Art. 3 Requisiti di ammissione al concorso
- Art. 4 Domanda di iscrizione in banca dati e richiesta di SPID
- Art. 5 Attestazione ISEE
- Art. 6 Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico
- Art. 7 Attribuzione del beneficio
- Art. 8 Graduatorie
- Art. 9 Accertamenti e sanzioni
- Art. 10 Istanze di riesame e ricorsi giurisdizionali
- Art. 11 Responsabile del procedimento
- Art. 12 Note informative

Articolo 1 - Soggetti del concorso

1. All'interno del presente bando sono previste tre figure distinte: il titolare del diritto, il beneficiario e il richiedente.
2. Il **titolare** del diritto è il dipendente o il pensionato iscritto alla Gestione Assistenza Magistrale, vivente o deceduto, che genera il diritto alla prestazione (dante causa).
3. Il **beneficiario** è lo studente, per il quale è richiesta la prestazione, individuato tra i seguenti soggetti.
 - a) Per gli **assegni di frequenza**:
 - i. gli orfani dell'iscritto o del coniuge dell'iscritto o categorie equiparate in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1;
 - b) Per i **contributi formativi**:
 - i. i figli di iscritto portatori di handicap ai sensi della vigente legislazione in materia, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, fino al compimento del 26° anno di età;
 - ii. gli orfani dell'iscritto o del coniuge dell'iscritto o categorie equiparate, portatori di handicap ai sensi della vigente legislazione in materia, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, fino al compimento del 26° anno di età.Sono equiparati ai figli, i giovani regolarmente affidati nell'anno scolastico 2019/2020 e per un periodo non inferiore ai sei mesi.
Sono equiparati agli orfani, i figli di titolare riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa ovvero orfani dell'altro genitore, ovvero non riconosciuti dall'altro genitore;
4. Il **richiedente** è colui che può presentare la domanda di partecipazione al concorso ed è individuato tra uno dei seguenti soggetti:
 - a) il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario minorenni;
 - b) il beneficiario maggiorenne (portatore di handicap);
 - c) il coniuge del titolare, in caso di titolare deceduto e senza diritto alla pensione di reversibilità del coniuge stesso, in qualità di "genitore superstite" e il coniuge del titolare decaduto dalla responsabilità genitoriale, in qualità di "genitore richiedente";
 - d) l'altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto, in caso di decesso di quest'ultimo o in caso di titolare del diritto decaduto dalla responsabilità genitoriale;
 - e) il tutore del beneficiario del diritto.

Articolo 2 - Oggetto del concorso

1. L'INPS indice, per l'anno scolastico 2019/2020, un concorso per il conferimento di:

- **85 assegni di frequenza** in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lett. a);
- **170 contributi formativi** in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lett. b).

Articolo 3 - Requisiti di ammissione al concorso

1. Per poter accedere alla prestazione "**Assegni di frequenza**" i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lett. a) devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) frequenza, nell'anno scolastico 2019/2020, di asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado (queste ultime fino alla classe seconda);
 - b) essere a carico fiscale del richiedente la prestazione nei casi di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a), c) e d);
 - c) non usufruire di analogo beneficio erogato da altro Ente, di valore pari o superiore al 50% dell'importo del beneficio messo a concorso.
2. Per poter accedere alla prestazione "**Contributi formativi**" i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lett. b), devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) frequenza, nell'anno scolastico 2019/2020, di asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado (queste ultime fino alla classe seconda), scuole di formazione e scuole speciali propedeutiche all'inserimento socio-lavorativo;
 - b) essere a carico fiscale del richiedente la prestazione nei casi di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a), c) e d);
 - c) non usufruire di analogo beneficio erogato da altro Ente, di valore pari o superiore al 50% dell'importo del beneficio messo a concorso.
3. Gli Assegni di frequenza e i Contributi formativi non sono cumulabili tra loro, tranne i casi di cui all'articolo 7, comma 4.

Articolo 4 - Domanda di iscrizione in banca dati e richiesta di SPID.

1. Prima di procedere alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso, occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall'Istituto come "richiedente" la prestazione. L'INPS è in possesso dei dati anagrafici relativi ai titolari del diritto. Altri "soggetti richiedenti" previsti dal presente bando potrebbero non essere registrati nella banca dati dell'Istituto e, pertanto, dovranno, preventivamente presentare richiesta di iscrizione nella predetta banca dati.

Nel caso in cui il richiedente non sia presente in banca dati, nei Servizi on line disponibili nell'Area Riservata, non comparirà la procedura "Assegni di Frequenza - Domanda" o "Contributi Formativi - Domanda", attraverso cui presentare la domanda di partecipazione al concorso.

2. Il modulo di richiesta di iscrizione in banca dati può essere prelevato direttamente dal sito istituzionale www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca in alto la parola: "AS150".

Il modulo, debitamente compilato, deve essere poi presentato dal richiedente alla Sede Provinciale Inps competente per territorio, attraverso i canali di seguito elencati:

- recandosi direttamente presso la Sede Provinciale competente per territorio;
- inviandone una copia digitalizzata, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC della Sede provinciale INPS competente per territorio, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
- inviandolo, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail della Sede provinciale INPS competente per territorio, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
- inviandolo, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando copia del documento di identità in corso di validità.

Gli indirizzi e caselle di posta elettronica cui inviare i predetti moduli sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione Contatti>Accedere alle sedi Inps>Le sedi Inps.

Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di un "PIN" dispositivo o SPID.

3. È possibile accedere ai servizi dal sito istituzionale www.inps.it, digitando nell'apposito spazio di ricerca le parole "*Erogazione assegni di frequenza*", aprendo la relativa scheda prestazione e cliccando sul pulsante "Accedi al Servizio".
4. Dal **1° ottobre 2020** ha avuto inizio la fase transitoria di passaggio dal PIN INPS in favore del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
5. L'INPS sta procedendo al passaggio dal PIN allo **SPID** in considerazione del diritto dei cittadini alla semplificazione nel rapporto con la Pubblica Amministrazione e per dar seguito alle politiche nazionali di digitalizzazione aperte ormai agli sviluppi europei. Dal **1° ottobre 2020** l'Inps non rilascia più nuovi PIN. Per l'utente che sia già in possesso di un PIN dispositivo, lo stesso sarà ancora valido per consentire il passaggio a SPID. Lo **SPID** è il sistema pubblico di identità digitale, valido per gli accessi a tutti i servizi delle PA, rilasciato dagli identity provider accreditati. Per maggiori informazioni relative al rilascio di SPID è possibile consultare la sezione *Accedere ai servizi* del sito www.inps.it (in alto a sinistra).

Articolo 5 - Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, precedentemente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'«ISEE ordinaria» relativa al nucleo familiare in cui compare il beneficiario o «ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi», qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS, previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.
L'attestazione ISEE deve essere riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario.
2. L'utente potrà, quindi, richiedere la certificazione ISEE 2020. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione di ISEE 2020, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.
3. Qualora, in sede di istruttoria, il sistema **non rilevi la presentazione di una valida Dichiarazione Sostitutiva Unica** alla data di inoltro della domanda verrà presa in considerazione, al fine della quantificazione del beneficio, la **classe di indicatore ISEE massima** indicata nella tabella di riferimento.
4. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata o erronea trasmissione telematica della DSU da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione.
5. L'acquisizione della certificazione ISEE può essere verificata all'interno del sito istituzionale www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca in alto a destra la parola "ISEE" e accedendo all'apposito servizio online.

Articolo 6 - Domanda di partecipazione al concorso - Termini e modalità di invio telematico

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, come individuato dall'articolo 1, comma 6, esclusivamente per via telematica, pena il rigetto della stessa, accedendo dalla home page del sito istituzionale www.inps.it digitando nell'apposito spazio di ricerca le parole "*Erogazione assegni di frequenza*", aprendo la relativa scheda prestazione e cliccando su "Accedi al Servizio" in alto a destra. Accedendo all'area riservata, il richiedente, tramite codice fiscale e PIN o SPID, può effettuare le successive scelte: per aree tematiche - attività sociali o, in alternativa, per ordine alfabetico o, in alternativa per tipologia di servizio "Assegni di Frequenza - Domanda" o "Contributi Formativi - Domanda".

Selezionando la voce "Inserisci Domanda" viene visualizzato il modello, già parzialmente precompilato, con i dati identificativi del soggetto richiedente. Devono necessariamente essere inseriti i recapiti telefonici mobili e fissi e di posta elettronica (e-mail) al fine di consentire e agevolare le comunicazioni da parte dell'Istituto.

2. In caso sia presente più di un potenziale beneficiario all'interno dello stesso nucleo familiare è necessario che il richiedente presenti una domanda per ciascuno di essi.

Nella domanda è obbligatorio indicare il codice IBAN del conto corrente postale o bancario italiano o della carta prepagata abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle Pubbliche Amministrazioni, intestato o cointestato al richiedente la prestazione. Non sono validi Iban di libretti postali.

3. Dopo l'invio telematico della domanda, l'Istituto trasmetterà una ricevuta di conferma, all'indirizzo e-mail indicato nell'istanza medesima. La domanda inviata è visualizzabile attraverso la funzione "Consultazione domande inoltrate", all'interno dell'area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l'esattezza dei dati inseriti e l'avvenuta trasmissione della domanda medesima.
4. La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario inviare una nuova domanda. L'Istituto istruirà soltanto l'ultima domanda ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente Bando.
5. Nel caso di due o più domande presentate da parte di richiedenti diversi in favore del medesimo studente beneficiario verrà istruita l'ultima domanda valida presentata.
6. È possibile monitorare lo stato di lavorazione della domanda selezionando, all'interno della sezione "Assegni di Frequenza-Domanda" o "Contributi Formativi – Domanda", la voce di menu "Segui iter domanda", presente all'interno della predetta area riservata.
7. In caso di particolari difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica per l'invio della domanda, non riconducibili a problematiche relative al PIN o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero 803164 gratuito da telefono fisso e 06/164164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore.
8. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del presente bando, **dalle ore 12,00 del 23 novembre fino alle ore 12.00 del 30 dicembre 2020.**

Articolo 7 - Attribuzione del beneficio

1. L'importo dell'**assegno di frequenza** è calcolato in base al valore ISEE del nucleo familiare cui appartiene il beneficiario, secondo la seguente tabella:

Valore ISEE	Importo
Fino a 21.000,00 euro	850,00 euro
Oltre 21.000,00 euro	600,00 euro

2. L'importo del **contributo formativo** è calcolato in base al valore ISEE del nucleo familiare cui appartiene il beneficiario ed è differenziato secondo le tabelle e i criteri di seguito indicati:

- a) per la frequenza di asili nido, scuole dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di I grado (quest'ultima fino alla frequenza del secondo anno):

Valore ISEE	Importo
Fino a 21.000,00 euro	850,00 euro
Oltre 21.000,00 euro	600,00 euro

- b) per la frequenza di scuole di formazione post-obbligo e scuole speciali e propedeutiche all'inserimento socio-lavorativo:

Valore ISEE	Importo
Fino a 21.000,00 euro	1.000,00 euro
Oltre 21.000,00 euro	800,00 euro

3. I contributi formativi sono alternativi agli assegni di frequenza e possono essere richiesti soltanto in favore del portatore di handicap non orfano o equiparato.
4. Per le scuole speciali e propedeutiche all'inserimento socio-lavorativo, non essendo prevista un'analogha prestazione per gli assegni di frequenza, la richiesta può essere presentata anche in favore dell'orfano di iscritto o equiparato, portatore di handicap.

Articolo 8 - Graduatorie

1. Le graduatorie sono redatte, attraverso una procedura informatizzata, su valori crescenti di indicatore ISEE, relativo al nucleo familiare in cui compare il beneficiario.
2. A parità di valore ISEE verrà data la priorità al beneficiario più giovane.
3. In caso di mancata presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al rilascio del valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2020 relativo al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, **i concorrenti verranno posposti a coloro che hanno presentato la**

predetta DSU e tra di loro graduati dando la priorità al beneficiario più giovane.

4. Data la particolare tipologia di beneficiari della prestazione in esame, non si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale delle graduatorie di cui al comma 1, bensì si comunicherà all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso, la concessione del beneficio, unitamente all'ammontare del contributo riconosciuto, ovvero la non concessione dello stesso.
5. Il posizionamento in graduatoria potrà essere visualizzato nell'area riservata, all'interno della procedura "Assegni di Frequenza-Domanda" o "Contributi Formativi-Domanda".

Articolo 9 - Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
2. Ai sensi dell'art.34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà alla revoca del beneficio e se già concesso, al recupero di quanto erogato.

Articolo 10 - Istanze di riesame e ricorsi giurisdizionali

1. Eventuali istanze di riesame dovranno essere presentate alla Sede Inps territorialmente competente, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato.
2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello della Direzione Regionale competente per territorio.

Articolo 11 - Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore provinciale Inps competente in relazione alla residenza del richiedente.

Articolo 12 - Note informative

1. Sul portale istituzionale www.inps.it, all'interno dell'area riservata, è possibile visualizzare la domanda presentata, verificare lo stato della

pratica, la positiva acquisizione dell'attestazione ISEE, l'esito del concorso.

2. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 20 novembre 2020

f.to in originale

Il Direttore centrale
Valeria Vittimberga